CAMERA DEI DEPUTATI N. 3553

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LANTELLA, CERULLO, SANDRONE, MALAN, SALINO, BASSO

Modifica dell'articolo 166 del codice di procedura civile, in materia di costituzione del convenuto

Presentata il 13 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile, ha introdotto, principalmente a carico del convenuto, un sistema di preclusioni e decadenze, alcune delle quali (si pensi alla domanda riconvenzionale) strettamente correlate ai nuovi termini previsti per la costituzione: nel testo originario della riforma, infatti, il convenuto doveva costituirsi, sotto pena di decadenza (vedi articolo 167 del codice di procedura civile) entro 20 giorni dall'udienza fissata dall'attore nell'atto di citazione.

Successivamente, si è inteso introdurre il principio in base al quale il termine di 20 giorni, concesso al convenuto per costituirsi evitando le decadenze sopra ricordate, deve ragionevolmente avere come riferimento il giorno dell'udienza effettiva, e non il diverso giorno che l'attore abbia indicato nell'atto di citazione: in tale senso si è mosso – seppure parzialmente, come si vedrà – l'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, con cui è stato modificato il testo dell'articolo 166 del codice di procedura civile attraverso il riconoscimento della possibilità, per il convenuto, di costituirsi in cancelleria « entro 20 giorni dall'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-*bis*, quinto comma ». Il quinto comma dell'articolo 168-*bis* – si ricorda – attribui-

sce al giudice istruttore il potere di differire, con proprio decreto (da comunicare alle parti costituite a cura del cancelliere), la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. Parallelamente, l'articolo 168-*bis*, quinto comma, del codice di procedura civile è stato modificato mediante la soppressione dell'ultimo periodo « Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione ».

L'attuale formulazione dell'articolo 166 del codice di procedura civile, pertanto, stabilisce che il convenuto debba costituirsi entro 20 giorni dall'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, oppure, indifferentemente, entro 20 giorni dall'udienza fissata a norma dell'articolo 168-*bis*, quinto comma, del codice di procedura civile. In entrambi i casi, il convenuto non incorrerà in alcuna decadenza.

L'articolo 166 del codice di procedura civile, però, omette di effettuare un doveroso richiamo al quarto comma dell'articolo 168-*bis* del codice di procedura civile, che così recita: « Se nel giorno fissato per la comparizione, il giudice istruttore non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato ».

Pertanto, il convenuto potrà costituirsi entro venti giorni dall'udienza effettiva soltanto qualora il rinvio dell'udienza sia stato provocato da un differimento dell'udienza da parte del giudice istruttore ex articolo 168-*bis*, quinto comma, del codice di procedura civile, ma non nel caso in cui detto rinvio sia stato determinato dal fatto che, nel giorno fissato in atto di citazione, il giudice istruttore, per qualsiasi ragione (anche personale), non tenga udienza.

L'attuale formulazione dell'articolo 166 del codice di procedura civile risulta tanto gravemente lesiva del diritto di difesa del convenuto, quanto sostanzialmente contraddittoria, in quanto:

a) non vi è ragione per consentire al convenuto di costituirsi entro venti giorni dalla data dell'udienza effettiva solo nel caso del rinvio ex articolo 168-*bis*, quinto comma, del codice di procedura civile e non nella diversa ipotesi di cui al quarto comma della citata disposizione;

b) poiché il termine di cinque giorni concesso al giudice istruttore per differire l'udienza di comparizione, è ordinatorio, il convenuto, qualora il giudice istruttore emetta il decreto in esame al di là del ventesimo giorno precedente l'udienza indicata in citazione, potrebbe non avere notizia, in tempo utile, dell'avvenuto differimento;

c) il convenuto, ancora esterno al processo, potrebbe non trovarsi nella condizione per comprendere se il rinvio dell'udienza sia avvenuto ai sensi del quarto o del quinto comma dell'articolo 168-*bis*;

d) la previsione contenuta nel quinto comma dell'articolo 168-*bis*, con la quale viene dato incarico al cancelliere di dare comunicazione, alle parti costituite, dell'avvenuto rinvio dell'udienza, rivela tutta la contraddittorietà rispetto al sistema: se, infatti, le parti sono già costituite, non ha alcun senso (se non per casi marginali) prevedere la possibilità di una costituzione entro 20 giorni dall'udienza effettiva, poiché può accadere che la costituzione sia già avvenuta;

e) il sistema attuale delle norme in esame potrebbe condurre al seguente assurdo: se, nel giorno fissato per la comparizione, il giudice istruttore non tiene udienza, l'udienza viene rinviata d'ufficio all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Il convenuto, che, in tale caso, dovrebbe costituirsi comunque entro venti giorni dalla data dell'udienza indicata in citazione, non si costituisce, incorrendo così nelle decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile. Successivamente, il giudice istruttore, avvalendosi del quinto comma dell'articolo 168-*bis* del codice di procedura civile, fissa con decreto una nuova udienza, differendo di ulteriori quaranta giorni l'udienza di comparizione. In tale

caso, il convenuto, già decaduto ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 166, 167, 168-*bis*, quarto comma, e 171, del codice di procedura civile, riottiene la possibilità di costituirsi in cancelleria, entro venti giorni dalla nuova udienza, superando così ogni precedente decadenza.

Per le ragioni indicate, l'articolo 166 del codice di procedura civile richiede di essere formulato come nel testo proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 166. *(Costituzione del convenuto)*. – Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-*bis*, ovvero almeno venti giorni prima della data dell'udienza di cui all'articolo 180, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3553
Lire 500